



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.10.2017
COM(2017) 595 final

ANNEX 1 – PART 1/5

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli

A. Lettera dell'Unione europea

Egregio signore,

Mi prego far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("le Parti") e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.
3. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.
5. I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
6. I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 ("l'accordo del 2011") non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.
7. Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.
8. Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 ("l'accordo del 1992"). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10. Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.
11. Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.
13. Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
14. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
15. In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Le sarei grato se volesse confermare l'accordo del Suo governo in merito a quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea,

B. Lettera del Regno di Norvegia

Egregio signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera del [inserire la data della lettera], così redatta:

"Mi prego far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ("le Parti") e conclusi il 5 aprile 2017.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati tra la Commissione europea e il governo norvegese sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato I del presente accordo.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea elencati nell'allegato II del presente accordo.
3. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione da dazi ai prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato III del presente accordo.
4. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato IV del presente accordo.
5. I codici tariffari indicati negli allegati da I a IV del presente accordo sono quelli che si applicano alle Parti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
6. I contingenti tariffari attuali per le importazioni in Norvegia di 600 tonnellate di carni suine, 800 tonnellate di carni di pollame e 900 tonnellate di carni bovine, elencati nell'allegato II dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia firmato il 15 aprile 2011 ("l'accordo del 2011") non saranno interessati dall'attuazione di un eventuale futuro accordo sull'agricoltura dell'OMC. Di conseguenza il punto 7 dell'accordo del 2011 è soppresso.
7. Per quanto riguarda i contingenti tariffari supplementari per le importazioni in Norvegia di 1 200 tonnellate di formaggi e latticini, le Parti convengono che 700 tonnellate saranno gestite mediante asta e 500 tonnellate mediante il regime concessionario.
8. Le Parti proseguiranno gli sforzi per consolidare tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste dal presente accordo) in un nuovo scambio di lettere, che dovrebbe sostituire i loro accordi bilaterali esistenti.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a IV del presente accordo sono definite nell'allegato IV dell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 ("l'accordo del 1992"). Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992.

10. Le Parti assicureranno che le concessioni che si concedono mutuamente non vengano compromesse.
11. Le Parti convengono di assicurare che i contingenti tariffari siano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi e tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati di tali negoziati.
13. Su richiesta di una delle Parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'attuazione del presente accordo, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
14. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
15. In caso di ulteriore allargamento dell'Unione europea, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione."

Mi pregio confermarLe l'accordo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Oslo,

Per il Regno di Norvegia